

Codice di Comportamento dei Soci AIAF

(Assemblea dei Soci AIAF del 12 aprile 2022)

ARTICOLO 1 - AMBITO DI APPLICAZIONE DEL CODICE DI COMPORTAMENTO

1. Ove non diversamente specificato, il presente Codice di Comportamento si applica alle attività svolte dai Soci AIAF ordinari, aggregati ed emeriti come di seguito definiti; si propone altresì come *best practice* di comportamento per gli analisti finanziari non iscritti all'AIAF.
2. Ai sensi degli art. 2 e 4 dello Statuto, sono Soci dell'AIAF i soggetti che operano nei seguenti settori professionali:
 - a. Analisi finanziaria;
 - b. Asset Management;
 - c. Financial Planning;
 - d. Investment Banking/Corporate Finance;
 - e. Financial Risk Management;
 - f. Ogni altra professione nella quale l'analisi finanziaria abbia un ruolo rilevante.
3. Il presente Codice di Comportamento si affianca ai principi e alle regole che i Soci AIAF sono già tenuti ad osservare per le loro specifiche attività professionali, diverse da quelle elencate al comma 2.

TITOLO I

Principi di comportamento dei Soci AIAF

ARTICOLO 2 - PRINCIPI GENERALI

1. Il Socio AIAF:
 - a. svolge la propria attività professionale con lealtà e correttezza;
 - b. opera con integrità, indipendenza, professionalità ed obiettività di giudizio;
 - c. nei propri lavori di analisi e nelle conclusioni delle raccomandazioni d'investimento fa risultare una netta distinzione tra fatti ed opinioni;
 - d. non accetta incarichi che non possa svolgere con adeguata competenza;
 - e. cura costantemente la propria preparazione professionale, conservando ed accrescendo le proprie conoscenze, con particolare riferimento all'orizzonte internazionale nel quale si proietta la sua attività;
 - f. ispira il proprio comportamento allo scrupoloso rispetto delle norme di legge e regolamentari, conformandosi alle disposizioni emanate dalle Autorità preposte alla vigilanza e al controllo sulle attività pertinenti alle sue funzioni professionali.
2. Il Socio AIAF svolge la propria attività professionale secondo i principi di etica e deontologia previsti dalle rispettive funzioni specialistiche regolamentate ed autorizzate.
3. Il Socio AIAF, nei rapporti con l'Associazione e gli altri Soci impronta il proprio comportamento a lealtà, correttezza e spirito di amicizia evitando l'insorgere di conflitti che possano nuocere al buon andamento della vita associativa e allo sviluppo delle attività dell'Associazione.
4. Nei rapporti con gli Organi dell'Associazione, il Socio AIAF deve ispirarsi a rispetto, collaborazione e partecipazione attiva alla vita associativa.
5. Viene fatto divieto ai membri del Consiglio Direttivo di AIAF e ai membri del Consiglio di Amministrazione di AIAF Formazione e Cultura Srl (partecipata al 100% da AIAF) di svolgere qualunque attività di promozione e sviluppo a beneficio sia di AIAF, sia di AIAF Formazione e Cultura Srl, presso società, enti ed istituzioni ove gli stessi occupassero ruoli di consigliere indipendente, sindaco o revisore.

Sezione A

Rapporti con i colleghi, i collaboratori ed i datori di lavoro

ARTICOLO 3 - RAPPORTO DI COLLEGANZA IN GENERE

1. Nei rapporti con i colleghi, il Socio AIAF deve mantenere un comportamento ispirato a correttezza e lealtà, evitando in particolare di strumentalizzare la propria appartenenza all'Associazione per far loro concorrenza sleale.

ARTICOLO 4 - CRITICHE RIVOLTE A COLLEGHI

1. E' vietata al Socio qualsiasi pubblica manifestazione a carattere denigratorio nei riguardi dell'operato di colleghi.
 2. Ogni motivo di critica deve essere espresso direttamente all'interessato ovvero, ricorrendone i presupposti, all'Associazione.
-

ARTICOLO 5 - CONTROVERSIE TRA SOCI

1. In caso di controversie relative al mancato rispetto dei principi del presente Codice, i Soci AIAF si impegnano a raggiungere una amichevole composizione tramite i buoni uffici dell'Associazione.

ARTICOLO 6 - RAPPORTI CON I COLLABORATORI

1. Il Socio AIAF informa i propri collaboratori circa i principi del Codice di Comportamento ai quali è vincolato e ne fornisce loro copia; deve inoltre adoperarsi affinché anche i collaboratori rispettino tali principi.
 2. Il Socio AIAF promuove la preparazione professionale dei propri collaboratori.
-

ARTICOLO 7 - RAPPORTI CON IL DATORE DI LAVORO

1. Il Socio AIAF informa il proprio datore di lavoro della propria appartenenza all'Associazione e dei conseguenti obblighi di osservanza dei principi del presente Codice.
 2. In particolare, il Socio AIAF informa il proprio datore di lavoro circa l'assunzione di incarichi professionali anche per conto di terzi, nello svolgimento dei quali si potrebbero verificare situazioni di conflitto d'interessi.
-

Sezione B

Rapporti con i mezzi di informazione e con le Autorità di vigilanza

ARTICOLO 8 - RAPPORTI CON I MEZZI DI INFORMAZIONE

1. Nei rapporti con i mezzi di informazione, il Socio AIAF deve usare linguaggio e comportamenti improntati a cautela e moderazione, al fine di evitare ogni ingiustificato o inopportuno allarme, interesse, entusiasmo o erronea interpretazione da parte dell'opinione pubblica sui fatti e sulle opinioni conseguenti ai suoi incarichi e conoscenze professionali. Laddove possibile, la pubblicazione di stralci di opinioni o di giudizi del Socio AIAF deve essere preventivamente vagliata dal Socio stesso nel contesto della comunicazione posta in essere, onde evitare deformazioni o strumentalizzazioni.
 2. Le opinioni espresse dal Socio AIAF su strumenti e prodotti finanziari o sul mercato in genere devono essere adeguatamente circostanziate, precisando a che titolo vengono manifestate e chi impegnano.
 3. Il Socio AIAF, se dipendente di un mezzo di informazione, non deve utilizzare per fini di comunicazione al pubblico dati o notizie ottenuti in riunioni riservate promosse dall'Associazione, nelle quali i rappresentanti di mezzi di informazione non siano ammessi per scelta dell'Associazione o delle Società oggetto di incontro con gli analisti finanziari.
-

ARTICOLO 9 - RAPPORTI CON LE AUTORITÀ DI VIGILANZA E LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

1. Nei rapporti con la Pubblica Amministrazione e le Autorità di Vigilanza, il Socio AIAF deve ispirarsi a trasparenza e collaborazione ed adoperarsi per l'applicazione delle vigenti norme e raccomandazioni.
 2. In materia di consulenza finanziaria e di ricerca in materia di investimenti, il Socio AIAF si attiene alle norme di legge e agli atti regolamentari emanati da Banca d'Italia e Consob nonché ai principi contabili nazionali e internazionali, qualunque sia l'attività esercitata ai sensi dell'articolo 1, comma 2.
-

Sezione C Rapporti con l'Associazione

ARTICOLO 10 - DOVERE DI CONFORMARSI ALLE DECISIONI DELL'ASSOCIAZIONE E DI COLLABORARE CON ESSA

1. Le decisioni legittimamente assunte dall'Associazione devono essere osservate da tutti i Soci, anche se dissenzienti in tutto o in parte sul contenuto e/o i fini delle stesse.
 2. Eventuali dissensi devono essere manifestati nelle sedi competenti previste dallo Statuto.
 3. Il Socio AIAF ha il dovere di collaborare con l'Associazione per l'attuazione delle finalità istituzionali, osservando scrupolosamente il dovere di verità.
-

ARTICOLO 11 – TRASPARENZA

1. L'attività del Socio AIAF deve essere sempre verificabile ed accertabile con la necessaria trasparenza per comprovarne la conformità alle norme di legge e regolamentari nonché ai principi del Codice di Comportamento, a fronte sia delle Autorità di Vigilanza competenti, sia degli Organi dell'Associazione. In caso di trasgressioni o di vertenze sul comportamento, il Socio AIAF deve prestare la massima collaborazione e disponibilità nel chiarire e dimostrare l'attività svolta.
-

ARTICOLO 12 - SANZIONI

1. Ai Soci AIAF che violino le norme contenute nel presente Codice di Comportamento vengono applicate sanzioni da parte del Consiglio Direttivo che, a seconda della gravità della violazione, possono consistere nel richiamo verbale, nel richiamo scritto e, nei casi più gravi, nella sospensione temporanea o nell'espulsione a titolo definitivo dall'Associazione, secondo modalità e procedure stabilite nello Statuto. L'AIAF darà pubblicità alle sanzioni disciplinari erogate, attraverso i propri canali di comunicazione con l'esterno (es. sito Internet, notiziari ai Soci).
-

Sezione D: Rapporti con gli eventuali clienti

ARTICOLO 13 - ACCETTAZIONE E SVOLGIMENTO DELL'INCARICO

1. Il Socio AIAF non deve accettare un incarico o proseguirne l'esecuzione se il comportamento, le richieste del cliente o altri motivi non gli consentono di improntare la propria condotta ai principi di cui al presente Titolo.
-

ARTICOLO 14 - CONFLITTO DI INTERESSI

1. Il Socio AIAF che abbia, direttamente o indirettamente, un interesse rilevante nell'oggetto della propria analisi o rapporto di consulenza, non deve accettare l'incarico senza far rilevare al cliente, direttamente o tramite il proprio datore di lavoro, l'esistenza di tale interesse. Se l'incarico è confermato ed accettato, il Socio deve astenersi da ogni operazione che lo ponga in conflitto d'interessi con l'incarico ricevuto.
 2. Il Socio AIAF deve agire nell'interesse esclusivo del cliente, antepoendo l'interesse di quest'ultimo al proprio, sempre nel rispetto dei principi generali.
 3. Il Socio AIAF assume i propri incarichi in modo esplicito, con specificazione dell'oggetto, delle finalità, delle informazioni e collaborazioni richieste, dei tempi previsti, nonché delle competenze preventivabili; queste ultime non debbono essere in alcun modo collegate al risultato delle analisi svolte o dei consigli d'investimento prestati o della gestione di portafoglio effettuata.
-

4. Il Socio AIAF ha l'obbligo di astenersi dal prestare attività professionale quando questa determini un conflitto con gli interessi di un proprio cliente.

5. Sussiste conflitto di interessi anche nel caso in cui l'espletamento del nuovo incarico professionale determini la violazione del segreto sulle informazioni fornite da altro cliente, ovvero quando la conoscenza degli affari di una parte avvantaggi ingiustamente altro cliente.

ARTICOLO 15 – DOVERE DI CORRETTEZZA E TRASPARENZA

1. Il Socio AIAF incaricato per la gestione di portafoglio o per la consulenza in materia di investimenti deve svolgere l'incarico ricevuto con trasparenza e correttezza, senza impegnarsi patrimonialmente o fornire garanzie al cliente o per conto del cliente.

ARTICOLO 16 - DOVERE DI RISERVATEZZA

1. Il Socio AIAF ha il dovere di rispettare il segreto professionale con riferimento a qualsiasi notizia, dato o informazione privilegiata riguardante la clientela, la Società o il gruppo di appartenenza di cui egli sia in possesso in ragione della propria attività professionale.

2. Il Socio AIAF non deve utilizzare direttamente, né fornire a terzi o a clienti, informazioni finanziarie di natura privilegiata delle quali venga eventualmente in possesso nello svolgimento dei propri incarichi professionali, salvo nel caso in cui tale comunicazione sia necessaria per adempiere ai propri doveri professionali e purché sia evidenziato il carattere confidenziale della stessa.

3. Nell'ipotesi in cui il Socio AIAF acquisisca informazioni su atti illegali del cliente, valuterà l'opportunità di rinunciare all'incarico, tenendo conto della normativa vigente.

ARTICOLO 17 - DOVERE DI INFORMATIVA AL CLIENTE

1. Il Socio AIAF è tenuto ad informare il proprio cliente circa lo svolgimento dell'incarico affidatogli, quando lo reputi opportuno e ogniqualvolta il cliente ne faccia richiesta.

2. E' obbligo del Socio AIAF informare il cliente, se richiesto, sulle previsioni di massima inerenti la durata e i costi presumibili dell'incarico affidatogli.

ARTICOLO 18 - RINUNCIA ALL'INCARICO RICEVUTO

1. Il Socio AIAF deve poter rinunciare all'incarico ricevuto dal cliente, sia pure con un congruo preavviso.

TITOLO II

Principi relativi allo svolgimento da parte dei Soci dell'attività di ricerca in materia di investimenti

ARTICOLO 19 - AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente Titolo si applica ai Soci AIAF che svolgano attività di ricerca in materia di investimenti, qualunque sia la categoria, ai sensi dell'articolo 1 del presente Codice, cui gli stessi appartengono.

ARTICOLO 20 - VALUTAZIONI, TARGET PRICE E RATING

1. Nella formulazione di una valutazione o di un giudizio e/o di un *target price* su di uno strumento finanziario quotato nell'ambito di uno studio o rapporto di ricerca (*research report*), ovvero di una raccomandazione e/o *credit rating* su una Società, il Socio AIAF esplicita i criteri e le assunzioni sui quali quel determinato valore è stato stimato ovvero è stato formulato il giudizio, e a quali condizioni essi sono validi; il Socio fornisce inoltre un'adeguata *disclosure* dei rischi relativi a tale valutazione e/o *target price* e/o *rating* tenendo conto dei principi contabili nazionali ed internazionali e dei principi di valutazione dell'OIV.

2. Il Socio AIAF sottolinea la distinzione tra *fair value* (ovvero il valore intrinseco dello strumento come risultante da specifiche metodologie di analisi finanziaria) e *target price* (cioè la quotazione potenzialmente raggiungibile dal titolo in base alle condizioni del mercato nel momento in cui è stata effettuata l'analisi). Oltre a ciò, egli esplicita l'orizzonte temporale per il quale il *target price* è valido.

3. L'elaborazione da parte del Socio AIAF di previsioni economico-finanziarie sulle prospettive e sull'andamento di una Società quotata è frutto di un autonomo e soggettivo apprezzamento dei dati, degli elementi e delle informazioni che vengono offerte dalle Società oggetto delle previsioni, né il Socio si limita ad utilizzare gli *input* ricevuti dalle Società oggetto di analisi.

4. Nei *research report* sotto qualsiasi forma e in qualsiasi ambito divulgati, il Socio AIAF indica la data in cui il giudizio è stato formulato ed il prezzo del titolo al momento della valutazione, distinguendo adeguatamente tra la divulgazione di dati ed elementi in fatto e la formulazione di giudizi e apprezzamenti, nonché identificando le relative fonti.

5. I criteri utilizzati dal Socio AIAF operante alle dipendenze di un intermediario per la determinazione delle raccomandazioni (sistema di *rating*) sono comunicati con chiarezza nell'ambito della produzione di ricerca dell'intermediario stesso, facendo ricorso ad una legenda *standard* da includere nei *report*.

6. Le finalità dei *research report* predisposti dal Socio AIAF, in qualsiasi forma divulgati, devono essere esplicitamente dichiarate; il Socio rende anche nota la propria appartenenza all'AIAF.

7. Il Socio AIAF si astiene dall'utilizzare, nei propri *report*, termini o espressioni iperboliche, promissorie o denigratorie.

ARTICOLO 21 - RAPPORTI CON LE SOCIETÀ EMITTENTI

1. Il Socio AIAF non può utilizzare a proprio vantaggio direttamente o indirettamente, né comunicare a terzi, informazioni di cui sia venuto in possesso nello svolgimento della propria attività professionale che potrebbero influire in modo sensibile sull'evoluzione e la formazione dei prezzi di mercato, se non dopo che tali informazioni siano state rese pubbliche.

2. Qualora il Socio AIAF trasmetta la versione definitiva in bozza di un *report* prima della pubblicazione alla Società oggetto dello studio, allo scopo di verifica di elementi di fatto, non sarà vincolato ad eventuali osservazioni da questa ricevute. Le bozze trasmesse in via preliminare non dovranno indicare l'eventuale raccomandazione sul titolo oggetto di analisi, la cui definizione ricade nell'ambito di autonomia e responsabilità del Socio.

3. Il Socio AIAF non dovrà accettare regalie od omaggi da Società oggetto di analisi, tali da influenzare la sua indipendenza ed oggettività di giudizio.

ARTICOLO 22 - POSSESSO E MOVIMENTAZIONE DI TITOLI DEGLI ANALISTI

1. Il Socio AIAF può detenere, in via diretta o indiretta, strumenti finanziari (titoli e/o derivati) di emittenti sui quali abbia pubblicato con continuità ricerche, purché di tale possesso sia data informativa nell'ambito dei *report* prodotti sui titoli dell'emittente in questione.

2. La detenzione, diretta e indiretta, e la movimentazione di strumenti finanziari oggetto di *report* da parte del Socio AIAF, dovranno avvenire nel rispetto e ai sensi della normativa vigente e delle procedure previste al riguardo dal codice di comportamento dell'intermediario alle cui dipendenze egli presta la propria attività, ove più rigorose rispetto a quelle del presente Codice.

3. Il Socio AIAF non opera sui titoli oggetto di propri *report* in senso contrario alle proprie raccomandazioni, fatti salvi i casi di operazioni di smobilizzo derivanti da comprovate necessità personali.

ARTICOLO 23 – ENTRATA IN VIGORE

Il presente Codice di Comportamento dei Soci AIAF entra in vigore a seguito di approvazione da parte dell'Assemblea a far data dal 12 aprile 2022.
